

**DELIBERA N. 306/20/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DIGITAL  
WORLD TELEVISION S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
SATELLITARE “CITTÀ ITALIA” EPG 939) PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 10,  
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 127/00/CONS**

**(CONTESTAZIONE N. 12/20/DCA - PROC. 2758 MZ)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 7 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

*documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con nota prot. Agcom 0019923 del 16 gennaio 2020 la Direzione Contenuti Audiovisivi richiedeva l’intervento del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza al fine di acquisire, previa verifica della regolare tenuta delle registrazioni nei tre mesi precedenti, le registrazioni dei programmi trasmessi sul canale satellitare “*Città Italia*” (Epg 939), fornito dalla società Digital World Television S.r.l., nel periodo 20 dicembre 2019 - 10 gennaio 2020;

Con nota prot. Agcom 0042937 del 30 gennaio 2020 il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza inviava all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le risultanze emerse dall’attività di controllo eseguita presso la sede operativa dell’emittente satellitare Città Italia (Epg 939) edito dalla società Digital World Television S.r.l. nella quale rappresentava che:

- i militari del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza recatisi presso la sede operativa dell’emittente satellitare Città Italia (Epg 939) hanno richiesto le registrazioni dei programmi diffusi sull’emittente satellitare Città Italia (Epg 939) dal 20 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020 ed hanno proceduto alla verifica della regolare conservazione della registrazione integrale dei



programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

- la programmazione trasmessa dal canale satellitare “Città Italia” è tenuta in formato digitale ed è conservata dal giorno 4 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020;

- la società non è stata in grado di consegnare le registrazioni degli ultimi tre mesi a causa di non meglio precisati problemi tecnici. La società ha, infatti, dichiarato: *“Per problemi tecnici non siamo in grado di fornire le registrazioni complete degli ultimi tre mesi. Tengo a precisare comunque che i contenuti presenti nel periodo esibito, sono gli stessi di quelli del periodo mancante”*;

Con atto CONT.12/20/DCA/N°PROC. N. 2758/MZ del 1 aprile 2020 - con decorrenza della notifica dal 16 aprile 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, salvo eventuali ulteriori sospensioni legali del termine procedimentale - l’Autorità ha accertato e contestato alla società Digital World Television S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo satellitare “Città Italia” (Epg 939), la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 127/00/CONS per la mancata regolare conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 12/20/DCA/N°PROC. 2758/MZ, la società Digital World Television S.r.l. non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, questa Autorità ritiene sussistano gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 127/00/CONS per la mancata regolare conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. A seguito dei controlli eseguiti dalla Guardia di finanza è infatti emerso che la programmazione trasmessa dal canale satellitare “Città Italia” è tenuta in formato digitale ed è conservata dal giorno 4 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, e che la società non è stata in grado di consegnare le registrazioni degli ultimi tre mesi a causa di non meglio precisati problemi tecnici. La stessa ha infatti dichiarato: *“Per problemi tecnici non siamo in grado di fornire le registrazioni complete degli ultimi tre mesi”* precisando anche che *“[...] i contenuti presenti nel periodo esibito, sono gli stessi di quelli del periodo mancante”*. La giustificazione addotta dalla società relativamente ai problemi tecnici occorsi non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di

trasmissione. Invero, la mancata consegna delle registrazioni ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali. Anche la giustificazione, addotta dalla società, secondo la quale i contenuti presenti nel periodo esibito sarebbero gli stessi del periodo mancante, non può essere presa in considerazione in quanto non suffragata da evidenze empiriche.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 127/00/CONS *“I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett d) e comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che la non conforme conservazione delle registrazioni è relativa ad un periodo di circa 60 giorni (2 mesi).

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo satellitare, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**



In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in utile, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla Società Digital World Television S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo satellitare "*Città Italia*", con sede in Napoli, Via del Parco Margherita n. 23, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett d) e comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle*



*comunicazioni con delibera n. 306/20/CONS”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 306/20/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2020

**IL PRESIDENTE**

Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Nicola Sansalone